

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 26

**Interpretazione autentica e modifica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 "Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive."**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Interpretazione autentica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. Nella legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 ogni rinvio alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è da intendersi riferito alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, che ha sostituito la legge regionale n. 40/1980.

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

*"Art. 1  
Oggetto*

*1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in armonia con i principi previsti dagli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."*

**Art. 3**

Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

*"I comuni adottano, con le modalità di cui al Capo III del Titolo IV della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, apposite varianti dei propri strumenti urbanistici generali per classificare aree del proprio territorio, interessate dalla presenza di insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993, con la destinazione di zona, indici e distanze corrispondenti agli stessi."*

2. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

*"I termini previsti dall'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, sono ridotti della metà."*

3. Il nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

*"La variante è approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico regionale previsto al capo primo della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47, entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, decorsi i quali si intende approvata."*

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

*"Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata ed integrata dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."*

**Art. 5**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 novembre 1998

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 16 novembre 1998, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52, modificata con la presente l.r. n. 26/1998 è pubblicato a pag. 205 del presente fascicolo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 novembre 1998, n. 26, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Interpretazione autentica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52
- Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52
- Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 novembre 1998, n. 26

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gaetano Fontana ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 marzo 1997, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 marzo 1997, dove ha acquisito il n. 294 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 4 aprile 1997;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 aprile 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mario

Rossi ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 ottobre 1998, n. 8536;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 ottobre 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 novembre 1998, n. 1895/21310, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la norma contenuta al cinquantaquattresimo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le Regioni predispongano una specifica normativa in base alla quale i Comuni dovranno adottare varianti agli strumenti urbanistici finalizzate al recupero di nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - come modificata dalla successiva legislazione in tema di condono edilizio - qualora detti nuclei non siano già stati oggetto di una variante ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 47/1985.

Orbene, la Regione del Veneto già con legge regionale n. 52/1985 aveva disciplinato - con riferimento alla legge n. 47/1985 - la formazione, adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla riqualificazione degli insediamenti abusivi nonché la misura degli oneri per le concessioni in sanatoria ed ora, con il presente disegno di legge, intende confermare tale disciplina.

Sono stati pertanto modificati i riferimenti normativi chiarendo in particolare che il contributo di concessione che deve essere versato al Comune - ai sensi dell'articolo 3, primo comma della legge regionale n. 52/1985 - ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria è determinato ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e ciò sin dal momento della sua entrata in vigore, di poco successiva alla legge regionale n. 52/1985.

Con l'occasione è stata infine ridefinita la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche riducendo a metà i termini contemplati dall'articolo 42 della legge regionale n. 61/1985 e indicando nel Comitato tecnico regionale l'organo competente ad esprimere il parere alla Giunta regionale.

Nel suo complesso il disegno di legge in argomento consente, pertanto, ai Comuni che intendano procedere alla riorganizzazione dei nuclei abusivi, di adottare una procedura più celere per la definizione delle relative varianti urbanistiche."

### 4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale urbanistica e beni ambientali.